



**MAZZON s.r.l.**  
Centro Elaborazione Dati

## **ULTIME NOVITÀ FISCALI**

<b>Bonus psicologo</b>  <i>Decreto Ministero Salute 24.11.2023</i>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 10.1.2024, n. 7 il Decreto che individua il termine di presentazione della domanda “nonché l'entità e validità” del c.d. “Bonus psicologo”. In particolare è previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la domanda può essere presentata annualmente tramite l'apposita piattaforma INPS;</li></ul> <p>il beneficio deve essere utilizzato entro 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda</p>
<b>Tariffe ACI 2024</b>  <i>Comunicato Agenzia Entrate 22.12.2023</i>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 22.12.2023, n. 298 il Comunicato che rende nota la Tabella delle tariffe dei costi chilometrici da utilizzare nel 2024 per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• determinare il fringe benefit derivante dall'uso promiscuo dell'auto aziendale in capo ai lavoratori dipendenti / assimilati;</li><li>• individuare il valore normale dei veicoli in uso ai soci / familiari.</li></ul>
<b>Decreto “Milleproroghe”</b>  <i>DL 30.12.2023, n. 215</i>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 30.12.2023, n. 303 il DL n. 215/2023, c.d. “Decreto Milleproroghe”, contenente, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il differimento al 31.12.2024 del divieto di emissione della fattura elettronica da parte degli operatori sanitari;</li><li>• la proroga di 1 anno del termine per la notifica degli atti di recupero degli Aiuti di Stato / “de minimis” per i quali l'importo è determinabile soltanto nella dichiarazione dei redditi.</li></ul>
<b>Conguaglio seconda rata IMU 2023</b>  <i>Comunicato MEF 12.1.2024</i>	<p>In base a quanto previsto dalla Finanziaria 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• esclusivamente per il 2023 le delibere / regolamenti IMU si considerano tempestivamente pubblicati e pertanto applicabili per il 2023 anche se inseriti nel Portale del Federalismo fiscale entro il 30.11.2023 e pubblicati sul Portale stesso entro il 15.1.2024;</li><li>• se dall'IMU calcolata in base ai nuovi atti e quella versata entro il 18.12.2023 risulta una differenza a debito, l'importo dovuto va versato, senza sanzioni e interessi, entro il 29.2.2024, mentre se risulta una differenza a credito, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.</li></ul>

## COMMENTI

### IL NUOVO CALENDARIO DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Nell'ambito delle disposizioni attuative della Legge n. 111/2023, "Delega al Governo per la riforma fiscale", con il D.Lgs. contenente disposizioni "in materia di **procedimento accertativo**" è prevista l'introduzione, a decorrere dal 2024, del **concordato preventivo biennale** (CPB).

Nel corso dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari sono state evidenziate una serie di osservazioni, recepite nel testo definitivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 25.1.2024.

Per l'**applicazione del CPB** l'Agenzia delle Entrate **formula una proposta per la definizione biennale del reddito** d'impresa / lavoro autonomo e del **valore della produzione netta**. Per i **contribuenti forfetari**, in via sperimentale, la proposta è **limitata ad una annualità**.

#### Fase 1 - procedure informatiche di ausilio

**Entro l'1.4 di ciascun anno**, l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti / intermediari, appositi **programmi informatici** per l'**acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta** di concordato. Per il **2024**, i programmi informatici sono resi disponibili **entro il 15.6**.

#### Fase 2 - invio dati per la definizione della proposta

Utilizzando i predetti programmi informatici il contribuente **invia i dati all'Agenzia** per la definizione della proposta di concordato.

#### Fase 3 - formulazione della proposta


La **proposta di concordato è elaborata e comunicata** dall'Agenzia al contribuente attraverso i predetti programmi informatici.

La proposta è elaborata, in coerenza con i dati comunicati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva sulla base di una **metodologia** (approvata dal MEF) **che valorizza le informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria**, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

#### Fase 4 - adesione / diniego alla proposta

Il contribuente **può aderire** alla proposta di concordato **entro il 30.6** (termine per il versamento delle imposte sui redditi / IRAP). Per il **primo anno di applicazione il termine di adesione è differito al 15.10** (termine di presentazione del mod. REDDITI 2024).

Il (nuovo) calendario del concordato preventivo **per il 2024** è quindi così individuato.



L'indicazione in dichiarazione dei redditi di **dati non corrispondenti a quelli comunicati**, ai fini della definizione della proposta di concordato, **produce la cessazione del concordato**.



Per il **primo anno di applicazione** del concordato preventivo, per i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA, con **ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569** (compresi i soggetti forfetari), è previsto il **differimento dal 30.6 al 31.7** del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi / IRAP / IVA, **senza alcuna maggiorazione**.

## SOGGETTI ISA

**Possono accedere al CPB** per il biennio 2024 – 2025 i soggetti ai quali **sono applicabili gli ISA** che, con riferimento al **periodo d'imposta precedente** a quello cui si riferisce la proposta (2023) **non hanno debiti tributari** ovvero **hanno estinto i debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000** (compresi interessi e sanzioni) entro il termine di accettazione della proposta. Rispetto al testo approvato in via preliminare, nel testo definitivo è stata **soppressa la limitazione** dell'accesso al concordato ai soli soggetti con un punteggio di affidabilità fiscale **almeno pari a 8**.

### **Effetti dell'accettazione della proposta**

In caso di **accettazione** della proposta il contribuente deve **dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi / IRAP** relativa ai periodi d'imposta oggetto dello stesso.

L'accettazione della proposta **obbliga al rispetto del concordato anche i soci / associati** di società di persone, associazioni professionali, srl trasparenti.

Nei **periodi d'imposta oggetto di concordato** continuano a **sussistere gli adempimenti fiscali ordinari** (in particolare i soggetti interessati sono tenuti agli ordinari **obblighi contabili / dichiarativi**).

### **Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato**

Il **reddito di lavoro autonomo proposto al soggetto** è individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui all'art. 54, comma 1, TUIR, **senza considerare**:

- **plusvalenze / minusvalenze**;
- **redditi / quote di redditi** relativi a **partecipazioni in società di persone / associazioni professionali**.



Il **reddito minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000**. In caso di associazioni professionali il limite è **ripartito tra gli associati** in base alle relative quote di partecipazione.

### **Reddito d'impresa oggetto di concordato**

Il **reddito d'impresa proposto al soggetto** è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), **senza considerare**:

- **plusvalenze / sopravvenienze attive**, nonché **minusvalenze / sopravvenienze passive**;
- **redditi / quote di redditi** relativi a **partecipazioni in società di persone / associazioni professionali** ovvero in **società / enti** di cui all'art. 73, comma 1, TUIR.



Il reddito assoggettato a imposizione **non può essere inferiore a € 2.000**. In caso di snc / sas / srl trasparenti il limite è **ripartito tra i soci** in base alle relative quote di partecipazione.

### **Valore della produzione netta oggetto di concordato**

Il valore della produzione netta ai fini IRAP proposto al soggetto è individuato in base alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. n. 446/97 **senza considerare le plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze / sopravvenienze passive**. Il valore della produzione netta **minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000**.

### **Effetti del concordato ai fini IVA**

L'adesione al concordato **non produce effetti ai fini IVA** (la cui applicazione avviene in base alle regole ordinarie).

### **Rilevanza delle basi imponibili concordate**

**Non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / IRAP / contributi previdenziali**, gli eventuali **maggiori o minori redditi effettivi / valori della produzione netta effettivi** rispetto a quelli oggetto di concordato.

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai soggetti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia sono riconosciuti i **benefici premiali ISA** (in particolare, esonero visto di conformità per compensazione crediti tributari).

## SOGGETTI FORFETARI

Nel testo definitivo è previsto che, per i **soggetti forfetari** l'adesione al concordato preventivo, in via sperimentale, **per il 2024 è limitata ad una sola annualità**. Le modalità di accesso al concordato ricalcano quelle applicabili ai soggetti ISA.

**Non possono accedere al concordato** i soggetti che:

- hanno **iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta**;
- **non possiedono il requisito** previsto per i soggetti ISA (non aver debiti tributari / previdenziali ovvero aver estinto quelli di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000).

### **Effetti dell'accettazione della proposta**

In caso di **accettazione** della proposta di concordato il soggetto deve **dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi relativa al 2024** (mod. REDDITI 2025).

Nel 2024 i soggetti in esame sono tenuti al rispetto degli ordinari **obblighi previsti per i contribuenti che applicano il regime forfetario**.

### **Reddito oggetto di concordato**

Il reddito d'impresa / lavoro autonomo oggetto di concordato è determinato secondo le predette metodologie di elaborazione e adesione previste per i soggetti ISA, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di € 2.000. Resta fermo che il reddito su cui applicare l'imposta sostitutiva del 15% (5%) è calcolato **al netto dei contributi previdenziali** dovuti per legge.

I **maggiori / minori redditi** determinati rispetto a quelli oggetto del concordato **non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / contributi previdenziali obbligatori**.

## SCADENZARIO

### Mese di Febbraio

#### Venerdì 9 febbraio

##### BONUS PUBBLICITÀ 2023

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della "*Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati*", riferita agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2023.

#### Venerdì 16 febbraio

<b>IVA</b> <b>LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE "SPECIALE"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>• liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2023 da parte dei contribuenti "speciali" e versamento dell'imposta dovuta, considerando l'eventuale acconto già versato / dovuto.</li> </ul>
<b>IRPEF</b> <b>RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF</b> <b>RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF</b> <b>ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>

<b>RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a gennaio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2023 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2023.
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della quarta rata fissa 2023 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, co.co.co., collaboratori occasionali).
<b>INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO</b>	Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2023 e per l'anticipo, anche rateizzato, 2024.

### **Martedì 20 febbraio**

<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2023.
---	---

### **Lunedì 26 febbraio**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).
--	--

### **Mercoledì 28 febbraio**

<b>INPS REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO</b>	Invio telematico all'INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%). Entro tale data va comunicata la revoca del regime agevolato con effetto dall'1.1.2024.
<b>BONUS ACQUA POTABILE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della domanda per il c.d. "bonus acqua potabile" relativo alle spese sostenute nel 2023 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
<b>ROTTAMAZIONE QUATER</b>	Versamento terza rata di quanto dovuto ai fini della c.d. "rottamazione quater". È riconosciuta la "tolleranza" di 5 giorni e pertanto il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 4.3.2024.

**Giovedì 29 febbraio**

<b>IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE</b>	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) nel quarto trimestre 2023.
<b>IVA STAMPATI FISCALI</b>	Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2023 da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.
<b>IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b>	Invio telematico, utilizzando l'apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2023 (soggetti mensili);</li> <li>• al quarto trimestre 2023 (soggetti trimestrali).</li> </ul>
<b>IVA MOD. IVA 2024 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b>	Invio telematico del mod. IVA 2024 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (quadro VP) relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2023 (soggetti mensili);</li> <li>• al quarto trimestre 2023 (soggetti trimestrali).</li> </ul>
<b>IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS</b>	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di gennaio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).
<b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di gennaio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>STAMPA REGISTRI CONTABILI</b>	Stampa dei libri contabili (registri IVA, libro giornale, incassi e pagamenti, ecc.) relativi al 2022 da parte di imprese / lavoratori autonomi. Merita evidenziare che a seguito delle novità introdotte dal c.d. "Decreto Semplificazioni" è possibile stampare i registri solo a seguito della richiesta avanzata in sede di controllo.
<b>CONSERVAZIONE DIGITALE REGISTRI CONTABILI</b>	Termine entro il quale effettuare, in alternativa alla stampa, la conservazione digitale dei libri contabili relativi al 2022 ai sensi del DM 17.6.2014. Merita evidenziare che a seguito delle novità introdotte dal c.d. "Decreto Semplificazioni", in alternativa alla conservazione, è possibile stampare i registri solo a seguito della richiesta avanzata in sede di controllo.
<b>CONSERVAZIONE DIGITALE FATTURE ELETTRONICHE</b>	Termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle fatture elettroniche relative al 2022 ai sensi del DM 17.6.2014.
<b>CONSERVAZIONE DIGITALE DICHIARAZIONI FISCALI</b>	Termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle dichiarazioni fiscali relative al 2022 ai sensi del DM 17.6.2014.
<b>INAIL DENUNCIA RETRIBUZIONI</b>	Invio telematico all'INAIL della denuncia retributiva annuale.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

*Cordiali Saluti*